



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Prot. n. 1821536/L2020-001373/II

Roma, data del protocollo.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

ROMA

Oggetto: Richiesta di esenzione dall'AIR.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "*Modificazioni al regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782*".

Di seguito alla nota p.o. n. 8017 dell'8 aprile 2022 e con riferimento alla richiesta pervenuta per posta elettronica l'11 aprile u.s., acquisiti i più recenti elementi quantitativi disponibili, si reitera la proposta – a suo tempo avanzata con nota n. 11998 dell'19 giugno 2020 ed assentita dal Capo del DAGL *pro-tempore* – di esenzione dall'AIR per lo schema di decreto in oggetto, che si trasmette in copia unitamente alla pertinente relazione illustrativa, anch'essa debitamente aggiornata nei dati esposti.

Al riguardo, si rappresenta che il citato schema, adottato ai sensi dell'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, interviene sul regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza inserendosi nell'ambito di una più ampia manovra di aggiornamento dello stesso – attualmente allo studio del competente Dipartimento di questo Dicastero – e ne configura una sorta di "anticipazione", necessaria a motivo dell'importanza e della delicatezza delle tematiche trattate, particolarmente avvertite dal personale della Polizia di Stato.

Le modifiche apportate con il presente schema si articolano fondamentalmente in due interventi:

- il primo, che introduce nel regolamento di servizio (d.P.R. n. 782/1985) il Titolo IV-*bis* e l'art. 61-*bis*, contiene misure da attuarsi in favore del personale della Polizia di Stato che versa in situazioni di temporaneo disagio psico-sociale;
- il secondo, che modifica il Capo I del Titolo IX del medesimo regolamento, incide sulla composizione del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali e del Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento, nel contempo prevedendo una diversa ponderazione dei voti espressi nell'ambito di tali Consessi.

Alla luce del ridotto impatto dell'intervento e della compresenza delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

settembre 2017, n. 169, si reitera, dunque, la richiesta che lo schema di provvedimento in parola possa essere esentato dall'AIR, anche in ragione della sua limitata *vis* innovativa.

Nel dettaglio, si forniscono i seguenti elementi di valutazione.

In ordine alla condizione che presuppone **costi di adeguamento di scarsa entità**, per quel che concerne il primo intervento, lo schema in esame contiene norme procedurali volte a meglio definire le modalità di accertamento della suddetta, delicata situazione soggettiva, cui eventualmente consegue il ritiro dell'armamento in dotazione, nonché le procedure per l'impiego del personale interessato in servizi "interni". Tale disposizione non comporta nuovi oneri, atteso che il dipendente, pur sottoposto ad accertamenti sanitari, continua a prestare servizio nell'interesse dell'Amministrazione.

Il secondo intervento normativo risulta ancor più ridotto rispetto all'assetto delle misure premiali, atteso che ridefinisce il meccanismo per l'individuazione delle organizzazioni sindacali (prevedendo "tutte" quelle maggiormente rappresentative) che sono chiamate a far parte del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali e del Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. I citati organi, infatti, hanno natura meramente interna e sono composti esclusivamente da rappresentanti dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato. Nessun adempimento è posto a carico del personale che aspira alla concessione delle ricompense. Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che i costi di adeguamento postulati dalla novella in argomento, di natura prettamente ordinamentale, siano di portata limitatissima.

Quanto alla condizione relativa al **numero esiguo dei destinatari dell'intervento**, occorre evidenziare che il presente schema di provvedimento si rivolge ad una ridotta platea di appartenenti alla Polizia di Stato. Il dato risulta evidente per quel che concerne la misura del ritiro cautelare dell'armamento individuale, dal momento che, nell'arco del biennio 2020-2021, la misura in questione, ai sensi dell'articolo 48 del d.P.R. n. 782 del 1985 (che nel quadro normativo vigente prevede la sospensione dal servizio del dipendente, ovvero l'aspettativa per motivi di salute determinata d infermità neuro-psichiche), è stata applicata nel complesso a 218 operatori, a fronte di un organico della Polizia di Stato che ammonta a 107.855 unità.

In relazione, invece, alle norme sulla premialità, la modifica determina un irrilevante ampliamento ad una o due organizzazioni sindacali (a seconda della rilevazione annuale del dato di rappresentatività), che non produce alcun effetto negativo sullo svolgimento delle procedure premiali, ma garantisce l'equa compresenza di tutte le organizzazioni maggiormente rappresentative del personale.

Per quanto concerne il **ridotto impiego di risorse pubbliche**, è possibile affermare che l'intervento **non** prevede l'impiego di risorse pubbliche aggiuntive, considerando che anche



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

i percorsi di sostegno psico-sociale previsti per il dipendente dall'articolo 1, comma 1, lett. b) sono già erogati dal servizio sanitario nazionale per tutti i cittadini italiani. Viste, inoltre, le serie storiche succitate, anche la platea dei soggetti che potenzialmente potrebbero essere sottoposti ad accertamenti risulta proporzionalmente ridotta.

In ordine, invece, alle misure sulla premialità – a parte la clausola di neutralità finanziaria che assiste il provvedimento e il cui rispetto è verificato dalla relazione tecnica – preme evidenziare che il competente Dipartimento di questo Dicastero già oggi assicura la completa gestione dei procedimenti di riconoscimento delle ricompense attraverso un'apposita struttura incardinata in una Direzione Centrale al suo interno. Peraltro, tali risorse sono già oggi di entità ridotta, ove si consideri che la struttura addetta alla trattazione delle procedure volte alle ricompense è di rango sub-divisionale. Le circoscritte novità recate dall'intervento non implicheranno, pertanto, lievitazioni dei livelli di impiego delle risorse umane e strumentali dell'Amministrazione.

Quanto, infine, alla condizione della **limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato**, si fa presente che il provvedimento riguarda procedimenti amministrativi relativi, esclusivamente, al personale della Polizia di Stato e pertanto non produce alcun impatto sulle dinamiche concorrenziali del mercato.

Il Capo dell'Ufficio I
Responsabile per le attività AIR e VIR

IL VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO
Franca Guessarian

VISTO **10 MAG 2022**
Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

Roma,